

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4550 del 19/08/2026
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON VARIANTE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA E IGIENICO ED ASSIMILATI IN COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA (RE), STRADA S. POLO. DITTA: PISI DANTE. PRATICA: RE02A0267.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4752 del 19/08/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno diciannove AGOSTO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il r.d. 523/1904 *Testo unico delle opere idrauliche* e il r.d. 1775/1933 *Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*; la l. 241/1990 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti*; il d.lgs. 152/2006 *Norme in materia ambientale*; il d.lgs. 33/2013 *Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni*;
- la l.r. 3/1999 *Riforma del sistema regionale e locale*, in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 *Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica*; la l.r. 7/2004 *Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali*; il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51 *Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico*; la l.r. 13/2015 *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*, in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 *Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico*; la l.r. 4/2018 *Disciplina della V.I.A. e dei Progetti*;
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 *Direttiva Derivazioni* e n. 3/2017 *Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche* e la nota prot. 1968 del 05/03/2025 (prot. Arpae 42670 del 05/03/2025);
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po *Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di*

Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021-2027;

- le delibere di Giunta Regionale in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2242/2005, 1274/2005, 1994/2006, 2326/2008, 65/2015, 1622/2015, 1717/2021; le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo; sulla durata delle concessioni n. 787/2014;
- la d.G.R. 1060/2023 *Prime indicazioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque*, ai sensi dell'art. 4, l.r. 23/2022;
- la d.G.R. 2067/2015 *Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE*;
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale*;
- la DGR 31/2026 del 19/01/2026 *Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia*, la DEL-2026-7 del 28/01/2026 *Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna*;
- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 *Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia*;
- la DET-2026-123 del 24/02/2026 *Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae*;

- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 *Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;*
- la DET-2026-160 del 04/03/2026 *Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico;*
- la DET-2026-491 del 30.06.2026 *Area Demanio Idrico. Approvazione dell'Assetto organizzativo dell'Area Demanio idrico a seguito della revisione degli incarichi di funzione disposta con D.D.G. n. 65/2026. Conferimento incarichi di funzione "Sezione regionale - Settore Aree e coordinamento relativi Poli specialistici" e "Sezione regionale - Settore Acque e coordinamento relativi Poli specialistici";*

PREMESSO che con determinazione n. 1683 del 13/02/2006 è stata riconosciuta all'Impresa Individuale Pisi Dante, c.f. PSIDENT45M04F463U, la concessione preferenziale per il prelievo di acqua pubblica sotterranea, (codice pratica RE02A0267), ai sensi dell'art. 50 della L.R. 7/2004, come di seguito descritta:

- prelievo da esercitarsi mediante n. 2 pozzi aventi profondità di m 57,00 e m 70,00;
- ubicazione del prelievo: comune di Montecchio Emilia (RE), Strada per S. Polo, censiti al fg. 30, mappali 115 e 116; coordinate UTM-RER= Pozzo 1: x: 613486; y: 948108, Pozzo 2: x: 613510 y: 948110; su terreno di proprietà del concessionario;
- destinazione della risorsa ad uso irriguo e igienico e assimilati (zootecnico);
- portata massima di esercizio pari a l/s 2,58;
- volume d'acqua complessivamente prelevabile pari a mc/annui 13.896;

PRESO ATTO:

- della domanda registrata al prot. n. 3677 del 05/01/2007 con cui l’Impresa Individuale Pisi Dante, c.f. PSIDNT45M04F463U, ha richiesto il rinnovo della suddetta concessione per una portata massima pari a l/s 11,00 per complessivi mc/annui 12.590;
- della comunicazione di rinuncia, assunta al prot. n. PG/2015/0887517 del 23/12/2015, per il solo pozzo ad uso zootecnico con richiesta di cambio di destinazione d’uso a domestico motivata dalla dismissione dell’allevamento;
- della domanda registrata al prot. n. PG/2015/0887513 del 23/12/2015, con cui la ditta chiede il rinnovo per il solo pozzo ad uso irrigazione agricola;

DATO ATTO che con nota prot. n. PGDG/2018/0007139 del 16/05/2018, Arpae ha comunicato all’Impresa Individuale Pisi Dante, ai sensi dell’art. 35, comma 3, del R.R. 41/2001, l’impossibilità di accogliere la modifica di destinazione d’uso del pozzo da extradomestico a domestico in quanto lo stesso ha una profondità superiore a 20 m e che il canone per i 2 pozzi sarebbe stato pertanto calcolato sulla base degli usi igienico e assimilati e irrigazione agricola;

PRESO ATTO delle integrazioni documentali registrate al prot. n. 0104526 del 09/06/2026 con cui l’Impresa individuale Pisi Dante ha aggiornato i dati di concessione richiedendo per i due pozzi una portata massima complessiva di 12 l/s, una portata media complessiva di 0,39 l/s e un volume complessivo di 12.317,32 mc/anno, come di seguito specificato:

- pozzo 1 (codice risorsa REA3987): portata massima di 10,00 l/s, portata media di 0,31 l/s e un volume di 9.642,86 mc/anno ad uso irrigazione agricola;
- pozzo 2 (codice risorsa REA6720): portata massima di 2,00 l/s e un volume di 2.674,46 mc/anno ad uso igienico ed assimilati (irrigazione area verde privata, orto personale e igienico sanitario per il nucleo familiare composto da 7 persone);

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 167 del 01/07/2026 senza che nei termini previsti siano state presentate domande concorrenti o siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di rinnovo di concessione;

CONSIDERATO:

- che la presentazione della domanda di rinnovo è avvenuta nel termine di legge;
- che la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso agricolo irriguo e igienico ed assimilati;

CONSIDERATO INOLTRE che la derivazione in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

ACCERTATO:

- che il volume di risorsa richiesto in concessione per il pozzo 1 risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla d.G.R. n. 1415/2016;
- che il pozzo 2 soddisfa le esigenze del nucleo familiare (orto domestico, irrigazione area verde privata e usi igienico sanitari per 7 persone);

DATO ATTO che in data 17/06/2026 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;

PRESO ATTO che il sig. Pisi Dante sottoposto a verifica antimafia ha trasmesso dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 89 del codice antimafia, assunta al prot. n. 0150752 del 18/08/2026;

DATO ATTO:

- che con nota prot. n. PG/2012/0298322 del 19/12/2012 è stato richiesto il parere all'Autorità di Bacino del Fiume Po, rilasciato con esito favorevole con nota assunta al prot. n.

PG/2013/0008464 del 14/01/2013 e che è stata comunque effettuata la verifica dell'impatto del prelievo tramite il metodo ERA con le risultanze di cui sopra;

- con la medesima nota è stato richiesto il parere alla Provincia di Reggio Emilia, rilasciato con esito favorevole con nota assunta al prot. n. PG/2013/0015532 del 21/01/2013 e al Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, rilasciato con nota assunta al prot. n. PG/2013/0132599 del 30/05/2013 che ha comunicato la possibilità di erogare acqua per il solo uso irriguo nel periodo da maggio a settembre in maniera turnata e con le quantità consentite dal volume derivato dal Torrente Enza che nei mesi estivi in particolare luglio e agosto si riduce notevolmente fino quasi ad azzerarsi;
- con nota prot. n. 0110256 del 17/06/2026, questa Agenzia ha indetto la Conferenza di Servizi per l'acquisizione dei pareri;
- che, in esito alla Conferenza risulta acquisito il parere dei seguenti enti che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:
 - Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale (prot. n. 0143114 del 04/08/2026), che pur segnalando come nel comparto in esame insistano proprie infrastrutture irrigue, ha riscontrato difficoltà operative nell'erogazione e una disponibilità di risorsa fortemente limitata in alcuni periodi dell'anno;
 - Provincia di Reggio Emilia (prot. n. 0143770 del 05/08/2026), che ha evidenziato che per tale tipologia di derivazione sussiste l'obbligo di installazione di dispositivi sigillati per la misurazione dei volumi emunti;

RITENUTO:

- di assentire all'azienda il mantenimento del pozzo 1 per far fronte alla criticità del territorio caratterizzato da frequenti stagioni siccitose che comportano anche la difficoltà di avere la disponibilità di acque superficiali in determinati periodi dell'anno;

- che l'impiego della risorsa idrica sotterranea per l'uso irrigazione agricola debba essere limitato alle fasi di indisponibilità dell'approvvigionamento tramite la rete consortile;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente, risultando in regola con quanto dovuto per l'uso pregresso della risorsa con un credito a favore della ditta pari a 14,30 euro, considerato quale anticipo di parte dell'annualità successiva di concessione;
- ha versato in data 13/08/2026 la somma pari a 113,30 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 28/02/2006, nella misura di 136,70 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo con variante della concessione cod. pratica RE02A0267;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'Impresa individuale Pisi Dante, c.f. PSIDNT45M04F463U, il rinnovo con variante della concessione di derivazione d'acqua pubblica sotterranea, cod. pratica RE02A0267, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante n. 2 pozzi aventi le seguenti caratteristiche:
 - Pozzo 1 (codice risorsa REA3987): profondità di m. 57,00, portata massima di 10,00 l/s, volume annuo di 9.642,86 mc, coordinate UTM RER = x: 613.486; y: 948.108, da utilizzarsi in via subordinata rispetto all'eventuale approvvigionamento dalla rete consortile;

- Pozzo 2 (codice risorsa REA6720): profondità di m. 70,00, portata massima di 2,00 l/s, volume annuo di 2.674,46 mc, coordinate UTM RER = x: 613.510; y: 948.110;
 - ubicazione dei prelievi: Comune di Montecchio Emilia (RE), Strada S. Polo, censito al fg. 30, mapp. 116; su terreno di proprietà del concessionario;
 - destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola (pozzo 1) e igienico e assimilati (pozzo 2);
 - portata massima complessiva pari a 12,00 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevabile pari a mc/annui 12.317,32;
2. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2035;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 13/08/2026, registrato al prot. n. 0150752 del 18/08/2026;
 4. di dare atto che l'importo del canone previsto per l'anno 2026 è pari a 242,24 euro;
 5. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura complessiva di 250,00 euro;
 6. di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d.lgs. n. 159/2011;
 7. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
 8. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 9. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che la Responsabile del procedimento è l'Ing. Emanuela Di Fusco e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Area Demanio Idrico

Donatella Eleonora Bandoli

(firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata all'Impresa individuale Pisi Dante, c.f. PSIDNT45M04F463U (cod. pratica RE02A0267).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 2 pozzi aventi le seguenti caratteristiche:
 - Pozzo 1 (codice risorsa REA3987): profondità di m. 57,00 con tubazione di rivestimento in ferro del diametro interno di mm 323, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 13,0, portata massima di 10,00 l/s, volume annuo di 9.642,86 mc, coordinate UTM RER = x: 613.486; y: 948.108;
 - Pozzo 2 (codice risorsa REA6720): profondità di m. 70,00 con tubazione di rivestimento in PVC del diametro interno di mm 125, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 1,1, portata massima di 2,00 l/s, volume annuo di 2.674,46 mc, coordinate UTM RER = x: 613.510; y: 948.110;
2. I pozzi sono ubicati in comune di Montecchio Emilia (RE), Strada San Polo, su terreno di proprietà del concessionario censito al fg. 30, mapp. 116;
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Conoide Enza - Libero cod. 0090ER-DQ1-CL.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata dal pozzo 1 è destinata ad uso irrigazione agricola per una superficie di circa 1,5 Ha coltivata a prato stabile con metodo di irrigazione ad aspersione, mentre quella prelevata dal pozzo 2 è destinata agli usi igienico sanitari di 7 persone e per l'irrigazione di un orto avente una superficie di circa 0,10 Ha e di un giardino avente una superficie di circa 0,25 Ha;

2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio complessiva pari a l/s 12,00 e nel limite di volume massimo pari a mc/annui 12.317,32.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, mediante avviso pagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni (<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento>), pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. Ai sensi della DGR 1792/2016, in caso di opera di presa con installato idoneo dispositivo di misuratori dei volumi derivati, il canone annuo relativo alle concessioni di derivazione d'acqua pubblica destinata ad uso irriguo può essere determinato sulla base del volume d'acqua prelevato anziché sulla base del volume assentito. Resta fermo che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore all'importo minimo del canone stabilito dalla normativa vigente per l'uso irriguo. Quanto versato anticipatamente risultato eccedente rispetto al prelievo annuo misurato e comunicato, sarà imputato a compensazione sui canoni successivi e potrà essere, eventualmente, restituito solo a seguito della cessazione della concessione.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale costituito viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della

concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre per inadempimento delle obbligazioni concessorie ivi compresa l'accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza a copertura di eventuali crediti.

ARTICOLO 5 - DURATA DEL RINNOVO DI CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2035.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la verifica degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – come da parere della Provincia (prot. n. 0143770 del 05/08/2026), il concessionario è tenuto ad installare, su ciascuna opera di presa entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto, inviando documentazione attestante l'avvenuta

installazione, idoneo e tarato dispositivo o sistema di misurazione della portata e del volume di acqua derivata.

Il concessionario deve trasmettere, entro il 31 gennaio di ogni anno, i risultati rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna e all'Amministrazione concedente tramite autenticazione e caricamento sull'apposito Portale Demanio Idrico

(<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>).

Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Accesso ai luoghi** – Il concessionario ha l'obbligo di consentire all'Autorità competente l'accesso ai luoghi in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare i monitoraggi previsti dalle norme di settore qualora l'opera di presa sia inserita nella rete di monitoraggio.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
5. **Obblighi di comunicazione** – Il concessionario ha l'obbligo di comunicare all'amministrazione concedente l'alienazione dell'area su cui insiste il prelievo concessionato (in caso di persone giuridiche) e ogni modificazione della denominazione, dell'assetto societario, dello stato giuridico della società, con riferimento anche all'eventuale attivazione di procedure concorsuali.

6. **Subconcessione** – Il concessionario non può subconcedere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
7. **Spese** – Sono a carico del concessionario gli oneri connessi all'imposta di bollo e quelle di registrazione, in caso d'uso.
8. **Verifica idoneità risorsa** – Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.
9. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati nell'esercizio e in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente, cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità giudiziale.

ARTICOLO 7 - DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

3. In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 8 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia e l'adempimento di quanto prescritto dall'Amministrazione concedente in relazione alla cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 9 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato al prelievo, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o C.F. identificativi del concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di titolarità tramite portale online (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
2. Il richiedente il cambio di titolarità provvede alla costituzione del deposito cauzionale, se tenuto al versamento dello stesso. Il deposito già versato è mantenuto in caso di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
3. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ARTICOLO 10 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

1. L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
2. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.
3. In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.
4. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

ARTICOLO 11 - CESSAZIONE DELL'UTENZA E OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino dello stato dei luoghi nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima attiverà presso le amministrazioni competenti le procedure volte all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ARTICOLO 12 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.
2. Eventuali autorizzazioni acquisite successivamente al rilascio della concessione dovranno essere inoltrate al Servizio concedente entro 30 giorni dall'ottenimento del titolo.
3. In caso di inosservanza della normativa di settore e del disciplinare di concessione si applicano le sanzioni previste dall'art. 17 R.D. 1775/1933, art. 49 R.R. 41/2001 comma 1 e dall'art. 155 l.r. 3/1999.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.